

# Promemoria relativo al regolamento

Informazioni per gli assicurati



**Il nuovo regolamento è stato approvato dal consiglio di fondazione il 25 agosto 2011 e troverà applicazione per voi il 1° gennaio 2012. Esso comprende le disposizioni valide per tutte le opere di previdenza e il rispettivo piano di previdenza valido per opera di previdenza. Le disposizioni del regolamento sono disponibili su [www.swisslife.ch/basis](http://www.swisslife.ch/basis), il piano di previdenza sarà inviato in forma cartacea alla vostra opera di previdenza nel gennaio 2012.**

**Qui di seguito troverete una prospettiva delle principali novità. Le vostre prestazioni effettive si evincono dal certificato di previdenza che riceverete nel gennaio 2012.**

## **Età di pensionamento**

### **Età di pensionamento flessibile**

Il nuovo regolamento, oltre al pensionamento anticipato, offre il pensionamento differito e il pensionamento parziale. Pertanto, tra i 58 e i 70 anni il pensionamento è possibile in maniera integrale o parziale. Beneficiate di queste opzioni se la vostra opera di previdenza ha scelto queste varianti di piano.

### **Diversi acquisti per finanziare il pensionamento anticipato**

Le lacune nel finanziamento legate al pensionamento anticipato possono essere colmate in anticipo mediante diversi acquisti. Finora era ammesso un unico versamento.

## **Acquisti nell'istituzione di previdenza**

### **Ultimo acquisto possibile**

Ora gli acquisti sono possibili fino a un mese prima del raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria. Finora gli acquisti dovevano essere effettuati al più tardi cinque anni prima del raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria.

### **Accredito per l'aver di vecchiaia sovraobbligatorio**

Ora gli acquisti vengono collocati nell'aver di vecchiaia sovraobbligatorio. Finora il versamento veniva accreditato proporzionalmente nell'aver di vecchiaia obbligatorio e nell'aver di vecchiaia sovraobbligatorio.

## **Liquidazione in capitale della prestazione di vecchiaia**

### **Capitare intero o prelievo parziale**

Ora è prelevabile una parte a scelta del capitale di vecchiaia o l'intero capitale. Finora la liquidazione in capitale era attuabile solo in unità del 5% comprese tra una somma del 25% e una somma del 75%.

### **Termine di esercizio: un mese**

Occorre annunciare la liquidazione in capitale e il rispettivo ammontare soltanto un mese prima di raggiungere l'età di pensionamento. Finora il termine di disdetta prescritto era di 12 mesi.

### **Liquidazione in capitale per persone invalide**

Anche le persone invalide possono riscuotere la loro prestazione di vecchiaia sotto forma di capitale, tuttavia solo per la parte sovraobbligatoria e rispettando la rendita minima LPP.

## **Rendita per conviventi**

Un partner che vive in un'unione equiparabile a quella coniugale viene ora equiparato al coniuge. Ciò comporta diversi vantaggi:

### **Una rendita per conviventi anche dopo il pensionamento**

Anche se un pensionato decede dopo il suo pensionamento, il partner superstite ha diritto a una rendita per conviventi. Finora il diritto si estingueva al pensionamento.

### **Una rendita per conviventi anche in caso di decesso per infortunio**

Se il partner convivente decede in seguito a un infortunio, il partner superstite ora ha diritto alla rendita per conviventi regolamentare, al massimo all'importo della rendita LAINF risp. LAM per rendite per vedove, se l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare non prevede prestazioni di rendita. Finora, questa costellazione non prevedeva il versamento di prestazioni di rendita.

### **Nessuna notifica anticipata del rapporto di convivenza**

Non è più richiesta alcuna dichiarazione del partner convivente. I presupposti inerenti alla rendita per conviventi, descritti nel regolamento, devono essere comprovati unicamente in caso di prestazione in corso.

### **Nessuna riattivazione della rendita per coniugi**

Il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi. Se si sposa di nuovo dopo aver compiuto 45 anni, diventa esigibile un'indennità unica pari a tre rendite annuali. Il diritto alla rendita per coniugi si estingue. Non è più possibile inoltrare una richiesta di riattivazione della rendita.

### **Aumento del regime sovraobbligatorio in seguito a divorzio**

Ora le prestazioni di libero passaggio vengono accreditate all'ave di vecchiaia sovraobbligatoria in base a una sentenza di divorzio. Finora la parte obbligatoria e la parte sovraobbligatoria dell'ave di vecchiaia venivano aumentate proporzionalmente.

### **Diritto a una rendita intera d'invalidità**

Il nuovo regolamento prevede il versamento di una rendita intera d'invalidità a partire da un grado d'invalidità del 70%. Finora era determinante un grado d'invalidità del 66⅔%.

### **Prelievo anticipato per finanziare la proprietà di un'abitazione e trasferimento in seguito a divorzio**

Ora il prelievo anticipato o il trasferimento della prestazione di libero passaggio in seguito a divorzio determina il taglio delle prestazioni d'invalidità regolamentari con rispettiva riduzione dei contributi. Finora non sono stati adeguati né le prestazioni d'invalidità né i contributi. Per le persone assicurate con prelievo anticipato esistente o trasferimento effettuato e, pertanto, avere di vecchiaia ridotto, le prestazioni d'invalidità rimangono invariate. In futuro, la persona assicurata in caso di prelievo anticipato può mantenere, a proprie spese, le attuali prestazioni d'invalidità regolamentari mediante un'assicurazione addizionale. Per l'attuazione di una costituzione in pegno risp. un prelievo anticipato alla persona assicurata ora vengono fatturati 300 franchi, risp. 500 franchi. Finora i costi per il prelievo anticipato ammontavano a 300 franchi.

### **Ripartizione delle eccedenze sulle persone assicurate**

Una persona assicurata ha diritto a eccedenze, se il giorno determinante è affiliata all'opera di previdenza. La ripartizione avviene sulla base dell'ave di vecchiaia disponibile e dei contributi di rischio e dei contributi ai costi. Le eccedenze vengono accreditate alla parte sovraobbligatoria dell'ave di vecchiaia. Finora le eccedenze servivano a finanziare i contributi al fondo di garanzia. Il resto veniva ripartito sulle persone assicurate.